CAMERA DEI DEPUTATI N. **4008**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVERI, DETOMAS, WIDMANN, VALETTO BITELLI, DE MURTAS, MASSA

Modifica all'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di rettifica delle prestazioni erogate dall'INAIL

Presentata il 16 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuale formulazione dell'articolo 55, comma 5, della legge n. 88 del 1989 consente la rettifica in qualunque momento da parte dell'INAIL delle prestazioni da esso erogate « in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni ».

Tale principio era mitigato nei suoi effetti economici, con riferimento alla posizione di colui il quale aveva percepito le prestazioni attribuite per errore, dalla previsione contenuta nel medesimo comma dell'esclusione di ogni recupero delle somme erroneamente erogate « salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato ».

Di per sé l'ampio potere di « rettifica » attribuito all'INAIL, sebbene temperato dalla previsione della non ripetizione delle somme erogate, generava gravi squilibri a danno dei soggetti ai quali le prestazioni erano state attribuite; essi infatti si trovavano esposti, talora in età estremamente avanzata, alla soppressione delle rendite erogate dall'INAIL anche in tutti i casi in cui, senza avere minimamente concorso a determinare l'errore dell'Istituto, subivano la soppressione delle prestazioni solo perché, essendo sopravvenute nuove tecnologie per l'accertamento di determinate patologie, un rinnovato esame medico-legale aveva comportato conclusioni negative circa l'esistenza della patologia che aveva dato luogo alla rendita. Migliaia di casi si sono registrati in varie sedi dell'INAIL, quali Aosta, La Spezia, Oristano, Brescia ed altre.

A tale effetto sconvolgente di ogni principio di affidamento proprio della norma del comma 5 dell'articolo 55 della legge n. 88 del 1989, che sotto alcuni profili ha trasformato le rendite INAIL in prestazioni sostanzialmente aleatorie circa la loro durata nel tempo, si è aggiunto l'effetto, ulteriormente penalizzante per i reddituari, delle disposizioni dei commi 260 e 261 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le quali, secondo l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 2333 del 16 gennaio 1997-17 marzo 1997) comportano che fino al 1° gennaio 1996 le prestazioni percepite « indebitamente » danno luogo alla ripetizione dell'indebito con esclusione di un quarto dell'importo riscosso allorché i percettori abbiano avuto per l'anno 1995 un reddito personale imponibile IRPEF superiore a lire 16 milioni (mentre per coloro che abbiano avuto per lo stesso anno un reddito imponibile pari od inferiore a 16 milioni di lire non si fa luogo al recupero dell'indebito).

Le norme suddette hanno quindi notevolmente ridotto, fino al 1° gennaio 1996, il temperamento del generalizzato potere di rettifica dell'INAIL che era costituito, nella formulazione del comma 5 dell'articolo 55 della legge n. 88 del 1989, dalla generalizzata previsione di non recupero delle somme erroneamente corrisposte, salvo che l'indebita percezione fosse dovuta a dolo dell'interessato.

Anche nella normativa introdotta con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, è poi restata la previsione di un intero recupero a carico del percettore qualora l'indebita percezione fosse dovuta a dolo.

L'accertamento del dolo del soggetto che ha percepito il trattamento INAIL od INPS, non essendo agevole l'individuazione in sede amministrativa dei comportamenti dolosi del percettore delle prestazioni, fa sì che l'INAIL (e l'INPS) possano prospettare come « dolosi » innumerevoli comportamenti del percettore e pervenire quindi, in nome della ritenuta dolosità del suo comportamento, alla ripetizione dell'intero ammontare della rendita erogata e poi soppressa.

Con ciò è aumentata, ulteriormente, l'aleatorietà delle prestazioni erogate e lo stato di conflittualità giudiziaria al quale sono indotti i percettori delle rendite nei confronti sia dell'INAIL che dell'INPS.

Lo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha rappresentato la difficoltà di definire in astratto e con effetti generali i comportamenti da ricondursi al dolo, ed ha consigliato, nel procedere al relativo accertamento, di valutare l'ambito socio-economico di appartenenza dei soggetti percettori dell'indebito. Ma si tratta di un criterio di dubbia efficacia pratica e che certamente comporta inammissibili valutazioni discrezionali circa l'esistenza del dolo degli enti erogatori delle prestazioni.

Ciò premesso sorge l'esigenza, risolta nella presente proposta, di:

porre rimedio alla situazione di aleatorietà delle rendite erogate dall'INAIL;

ovviare alle conseguenze delle rettifiche per errori dell'Istituto dovuti al semplice mutamento degli strumenti di indagine diagnostica che può comportare che patologie all'epoca dell'attribuzione delle rendite ritenute sussistenti siano oggi valutate non ricorrenti, con pregiudizio dei soggetti che senza colpa alcuna avevano fatto affidamento sulla esattezza delle valutazioni dell'INAIL;

ripristinare l'unitarietà della disciplina del recupero dell'indebito da parte dell'INAIL a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia o meno anteriore al 1° gennaio 1996 (distinzione questa introdotta dal comma 260 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

limitare la discrezionalità dell'INAIL nell'apprezzamento del dolo del percettore e ridurre quindi le fattispecie di controversie giudiziarie scaturenti da tale discrezionalità;

eliminare i casi, particolarmente odiosi, di soppressione delle prestazioni nei confronti di soggetti in avanzato stato di età (ultrasettantenni).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88 è sostituito dal seguente:

« *5*. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'INAIL possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica, un mutamento della diagnosi medica da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento delle prestazioni. La rettifica non può, inoltre, essere effettuata nei confronti di percettori di prestazioni che, alla data in cui sono accertati i presupposti per le stesse, abbiano superato il settantesimo anno di età. Restano comunque salve le disposizioni degli articoli 83 e 137 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di revisione ordinaria delle rendite. Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato accertato giudizialmente. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato richiesto un minor premio ed acconto di assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a tale titolo può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave ».

2. Le disposizioni di cui ai commi 260 e 261 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano per le prestazioni erogate dall'INAIL, le quali restano disciplinate dal comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

DDL13-4008
Lire 500